

**DECRETO DELLA SINDACA  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 263 - 16053/2016

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI VENAUS - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 3/2016 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Premesso** che per il Comune di Venaus:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 139- 6201 del 13/10/1987, successivamente modificato con la Variante approvata con deliberazione G.R. 101-34579 del 09/05/1994;
- ha approvato sei Varianti parziali al suddetto Piano, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha approvato, con la Deliberazione di C.C. n. 1/12 del 31/01/2012 l'adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. e alla normativa sismica, ai sensi della L.R. 1/2007, efficace dal 01/03/2012 (B.U.R. n. 9/2012);
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 3 del 10/05/2016, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 24/05/2016 (pervenuto il 26/05/2016), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17;  
(Prat. n. VP 020/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 985 abitanti nel 1971, 997 abitanti nel 1981, 984 abitanti del 1991, 978 abitanti nel 2001 e 959 nel 2011, dati che confermano un andamento demografico sostanzialmente costante, in leggero decremento nell'ultimo ventennio;
- superficie territoriale: 1.915 ettari di montagna, dei quali 103 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 274 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 1.538 ettari pendenze superiori al 25% (80% circa del territorio comunale). È anche caratterizzato dalla presenza di

aree boscate, su una superficie di 1.019 ettari, che costituiscono il 53% circa dell'intero territorio comunale;

- è compreso nella Zona 6 "Valli Susa e Sangone" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "Bassa Val Susa e Val Chisone", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- è considerato nel "Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione" nella macro-area "Bassa Val di Susa e Val cenischia";
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- non è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno di edilizia sociale (art. 23 N.d.A. PTC2);
- sistema produttivo: non appartiene ad alcun ambito produttivo di livello 1 o 2 individuati dal PTC2;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Autostrada "A32" Torino - Bardonecchia, dalla Strada Statale n. 25 del Moncenisio e dalle S.P. n. 127 del Cimitero di Venaus, n. 209 di Mompantero, n. 210 di Venaus e n. 212 del Moncenisio;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dal Torrente Cenischia; è altresì interessato dalla seguente acqua pubblica: Rio di Bard;
  - la Banca dati Geologica della Regione Piemonte individua 107 ettari di aree inondabili, con tempi di ritorno compresi tra i 25 e i 50 anni, 73 ettari interessati da areali di frane attive, 6 ettari di crolli cartograficamente delimitabili, un crollo incanalato, un crollo diffuso, un crollo di limitate porzioni lapidee e frane con crolli;
  - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia la presenza di conoidi attivi non protetti, valanghe a pericolosità molto elevata o elevata, esondazioni e dissesti a carattere torrentizio non perimetrati, frane attive e frane attive non perimetrare;
- in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico e in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela ambientale:
  - aree di pregio paesaggistico tutelate dal D.Lgs. 42/2004 per circa 17 ha e considerate dal PTC2;

- fasce perfluviali per 20 ha; corridoi di connessione ecologica per 3 ha circa;

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 10/05/2016 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione citata, propone nello specifico le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- modifica della localizzazione di aree a servizi pubblici su aree già di proprietà comunale e contestuale modifica della destinazione di aree a servizi pubblici in aree agricole di pari superficie;
- adeguamento della cartografia e della normativa di Piano, conseguente alle modifiche introdotte;

I contenuti della Variante adottata non presuppongono previsioni insediative e pertanto non viene allegata motivatamente la tavola schematica delle urbanizzazioni esistenti;

La documentazione di Variante comprende:

- gli elaborati in linea geologico-tecnica relativi ai contenuti della Variante;
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;

**verificato** che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 3/2016 di adozione della Variante: "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

**dato atto** che la D.C.C. n. 3/2016 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la Variante è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina

di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**vista** la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 9 luglio 2016;

**visto** il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 30/06/2016;

**vista** la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

**vista** la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....*"

**dato atto** che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

**visti** gli articoli 15 e 48 dello Statuto metropolitano;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 4/07/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

#### DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Venaus, adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 10 maggio 2016, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Venaus la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 08.07.2016

La Sindaca della Città Metropolitana  
(Chiara Appendino)